

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 211

“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune, istituisce fra l'altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - art. 13 lettera a), art. 14, par. 1 e 2, primi due trattini, art. 15, art. 17, art 18, allegato 1, III riga.
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007 - art. 36 lettera a) paragrafo (i), articolo 37, articolo 94 comma (3);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - allegato II, paragrafo 5.3.2.1.1;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Campania approvato con Decisione Comunitaria C (2007) 5712 del 20/11/2007 e recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2008, pubblicata sul BURC del 30 gennaio 2008 (numero speciale) ;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Circolare AGEA n. 237 del 6 aprile 2008 ad oggetto:“Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”.
- Disposizioni generali

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per la presente misura per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2007-2013) assomma a circa meuro 87 di cui:
Il 57,5 % è a carico del FEASR;
Il 42,5% è a carico dello Stato.

3.FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

Il sostegno alle zone montane mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

La misura prevede la corresponsione di un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda ricadente del tutto od in parte nelle zone montane, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed incluse nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

4. AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone montane come classificate ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 75/268/CEE.

Nel caso di aziende aventi una parte di Superficie Agricola Utile (SAU) ricadente anche in aree definite svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE, queste possono partecipare contestualmente alla misura 212, ricevendo un premio diversificato in base alla diversa collocazione della SAU aziendale.

5. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Per l'ottenimento dell'indennità il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- possedere e coltivare una superficie di almeno 0,5 ettari di SAU in zona classificata montana ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 75/268/CEE;
- proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per l'anno 2008 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1969 del 16.11.2007, pubblicata sul BURC n. 64 del 10 dicembre 2007.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha

(UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di 3 UBA/ha, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,5 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

I capi di bestiame utili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell'allegato V del Reg. CE 1974/06, sono indicati nella seguente tabella:

Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0.6 UBA
Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore al carico massimo ammissibile di 3 UBA/ha, l'azienda può essere ammessa a beneficiare dell'indennità solo in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento degli animali in azienda senza ricorrere al pascolamento, fermo restando il rispetto della norma 4.1 "Protezione del pascolo permanente" del regime di condizionalità (allegato B della Delibera n. 1969/07)

Nel caso di superfici vitate, l'indennità è concessa a condizione che le stesse siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia d'impianto dei vigneti.

Nel caso di allevamenti di bovini da latte, il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

6. REGIME D'INCENTIVAZIONE

L'intensità dell'aiuto concedibile è di € 250/ha di SAU, per anno, limitatamente alla parte di superficie aziendale ricadente nelle zone definite montane.

Nel caso di aziende aventi superfici superiore a 50 ha di SAU ricadenti in zone montane, l'entità del premio è ridotta del 50%, e pertanto è pari ad € 125/ha; tale riduzione si applica alle sole superfici eccedenti il limite di 50 ha.

L'erogazione dell'indennità è annuale ed è, ad ogni campagna, subordinata all'apertura del bando, alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento relativa alla misura, alla disponibilità finanziaria ed alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale, mentre il rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di adesione permane per tutti i cinque anni

Qualora, a seguito dell'abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2010 delle direttive e delle decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone montane e/o svantaggiate, una azienda non dovesse più ricadere nell'ambito di una zona definita di montagna, decade il diritto al premio ed il beneficiario non ha nulla a pretendere

in merito all'impegno assunto, che permane, di mantenere l'attività agricola per cinque anni.

7. SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- conducono una SAU di almeno di 0,5 ettari in aree definite montane in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso.
- sono in possesso di partita IVA;
- sono iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, acquisiti in disponibilità a mezzo affitto registrato o usufrutto.

Ciascun socio deve rinunciare a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno acquisite dalla società.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura - CePICA per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di impegno per l'anno 2008 devono essere compilate e rilasciate attraverso il portale SIAN entro il 15 maggio (in conformità all'art.11 del Reg. CE 796/04) fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni

successivi al predetto termine (9 giugno), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali date.

Il modulo rilasciato dal portale del SIAN, corredato dalle dichiarazioni indicate al successivo punto 9, deve pervenire perentoriamente all'ufficio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA - CePICA) competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo (20 maggio) successivo alla data di scadenza del presente bando.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi perentoriamente entro le ore 12:00 del 16 giugno 2008.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPA-CePICA competente per territorio oltre le suddette date.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA-CePICA)	
STAPA-Cepica di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 - 54
STAPA-Cepica di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – Benevento Tel. 0824 483111
STAPA-Cepica di Caserta	Via Arena C. Direzionale – Loc. San Benedetto Caserta - Tel. 0823 554001
STAPA-Cepica di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 – Napoli Tel. 081 7967272 - 73
STAPA-Cepica di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di uno STAPA-CePICA, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta del premio nel primo anno di adesione alla misura.

Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale del SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica dovrà essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva (allegato 1) sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- i poteri di rappresentanza per la richiesta di premio/pagamento;

- la conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 211 e delle disposizioni generali e l' accettazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
 - di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della domanda;
 - la completezza e veridicità dei dati riportati nel fascicolo aziendale;
 - che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
 - la data e numero di registrazione dei contratti di affitto (bilaterale e/o unilaterale) nonché la durata degli stessi.
 - l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2008;
 - il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
 - di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
 - che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
 - che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
 - di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
- (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*

- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/1998, art. 2 (amministratori e soci);
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;
- le priorità cui ha diritto;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

Contestualmente il beneficiario si impegna:

- a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria ed i controlli;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda;

Nel caso il richiedente sia una società, alla dichiarazione precedente si deve allegare:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni.
3. copia conforme all’originale della delibera di approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

1. deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (allegato 2) ed eventuale certificazione sanitaria (qualora rientri nei casi indicati nell'allegato2).

Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra vanno presentate, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno.

Le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell'ufficio competente ovvero sottoscritte e inviate o consegnate con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

10 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze pervenute, qualora si rendesse necessario, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte:

<i>Priorità e coefficienti di valutazione</i>				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
1 zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	20	Ricade	1	20
		Non ricade	0	0
2 zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	20	Ricade	1	20
		Non ricade	0	0
3 zona d'intervento classificate come montane	10	Ricadenti per almeno il 50%	1	10
		Ricadenti per meno del 50%	0	0
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
4 L'imprenditore agricolo ha superato i 40 anni di età ¹	20	Si	0	0
		No	1	20
5 L'impresa è condotta da donne	15	Si	1	15

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

		No	0	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE					
6	aziende aderenti contestualmente alla misura 214	5	si	1	5
			no	0	0
7	aziende aderenti contestualmente alla misura 215	5	si	1	5
			no	0	0
8	aziende aderenti contestualmente alla misura 216	5	si	1	5
			no	0	0

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modalità non conformi a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

13. CONTROLLI E SANZIONI

13.1 CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

13.2 SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni

previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebitato eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

Regione Campania
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
Misura 211
Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. ____

Il _____ residente in _____ Prov. _____ indirizzo

_____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in

_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,

Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presente richiesta di indennità;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 211 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che sono stati stipulati i seguenti contratti di affitto, con durata di seguito indicata:

data di registrazione..... numero di registrazione..... durata.....
data di registrazione..... numero di registrazione..... durata.....
data di registrazione..... numero di registrazione..... durata.....

- di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2008 da parte dell' Enterelativamente ai terreni siti nel comune di Foglio n.....part.....;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)
- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/1998, art. 2 (amministratori e soci);
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di aver diritto alle seguenti priorità, soggettive e territoriali:

- superficie aziendale di intervento inclusa, anche parzialmente, in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) punti 20
- superficie aziendale di intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali punti 20
- superficie aziendale di intervento inclusa almeno per il 50% in aree classificate come montane punti 10
- imprenditore agricolo che non ha superato i 40 anni di età punti 20
- impresa è condotta da donne punti 15
- azienda aderente contestualmente alla misura 214 punti 5
- azienda aderente contestualmente alla misura 215 punti 5
- azienda aderente contestualmente alla misura 216 punti 5

Totale punteggio priorità: _____

- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

SI IMPEGNA

- a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda;

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
3. copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

In Fede

.....

Data:

Trattamento dati pesonali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data

In fede

Regione Campania
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 - Misura 211
Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
Il _____ residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di _____
della azienda agricola _____ sita in _____, partita IVA
_____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di
_____ al numero _____,
Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07 ed in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL'AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

ATTO A1 – – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;

- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. Ce n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno ed effettuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. e 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di sfalcio o di altra operazione equivalente compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente alla normativa vigente.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente alla annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)

- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);
- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

**ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3, paragrafo 1 e 2**

(Nel caso in cui l'imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(nel caso in cui l'imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

(nel caso in cui l'imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola Artt. 4 e 5

- di applicare il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:
 - di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
 - di essere esentato dal presentare comunicazione preventiva in quanto l'azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
 - di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione:

Divieti di:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. Ce n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno ed effettuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. CE 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di sfalcio o di altra operazione equivalente compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente alla normativa vigente.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
- colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, caprini ed ovini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4 e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis Reg. Ce 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Artt. 3,4 e 5

- di rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Art. 3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Artt. 3, 4 e 5 (+5a) e 7

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;

- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 (par.1), 18, 19 e 20:

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla propria attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n. ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. Ce 999/01 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Artt. 7, 11, 12, 13 e 15:

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei propri animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE concernenti misure di lotta contro l'afta epizootica e Direttiva 2003/85/CEE del 29 settembre 2003 - Art. 3

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei suini)

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure di lotta contro alcune malattie nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suidi e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art.3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza)

- **NORMA 1.1** – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate obbligatoriamente o volontariamente dalla produzione)

- **NORMA 2.1** – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)

- **NORMA 2.2** – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

- **NORMA 3.1**- Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

(Per le superfici a pascolo permanente)

- **NORMA 4.1** - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate obbligatoriamente o volontariamente dalla produzione)

- **NORMA 4.2** - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici con piante di olivo)

- **NORMA 4.3** - Manutenzione delle piante di olivo

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

- **NORMA 4.4** -Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Alla presente si allega :

- certificazione sanitaria attestante lo stato di stalla indenne da brucellosi e tubercolosi *(per le aziende produttrici di latte bovino crudo destinato al consumo diretto)*;
- certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine a quanto stabilito dal piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania *(per tutte le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione di suini – Atto B14)*;

DATA

In Fede

Trattamento dei dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____

in data _____

In fede _____